



Consiglio Regionale della Campania

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Al Presidente della VII, VI e II
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio
Documentazione

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di Legge “ Servizio volontario di vigilanza e protezione ambientale”

Ad iniziativa del Consigliere De Pascale

Depositata in data 21 gennaio 2019 ed acquisita al protocollo in pari data
(**Reg.Gen.n.647**)

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VII Commissione Consiliare Permanente per l'esame;

VI e II Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

IL PRESIDENTE

RDA



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare "De Luca Presidente"
Il Presidente

Prot.n. 04/GC-DP/PDL

del 21/01/2019

Al Presidente del Consiglio Regionale
Dott.ssa Rosa D'Amelio

SEDE

p.c. Assessore regionale Ambiente
dott. Fulvio Bonavitacola
Palazzo Santa Lucia

Napoli

AAAAAAAAAA

OGGETTO: Trasmissione PROPOSTA DI LEGGE "*Servizio volontario di vigilanza e protezione ambientale*"

AAAAAAAAAAAAA

Trasmetto in allegato n. 1 (una) PROPOSTA DI LEGGE "*Servizio volontario di vigilanza e protezione ambientale*", corredata di relazione illustrativa e tecnico – finanziaria, a firma del consigliere Carmine De Pascale

Napoli, lì 21 gennaio 2019

Il Presidente
Carmine De Pascale



Il Presidente- on. Carmine De Pascale



Consiglio Regionale della Campania

Gruppo Consiliare "De Luca Presidente"

Il Presidente

X Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE

Ad iniziativa del consigliere
De Pascale Carmine

**"SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA E PROTEZIONE
AMBIENTALE"**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con il presente disegno di legge recante “Servizio volontario di vigilanza e protezione ambientale”, considerato il rilevante apporto del sistema del volontariato per la salvaguardia, la vigilanza e la tutela del patrimonio naturale della Campania e per una corretta gestione del territorio orientato alla tutela dell'ambiente, si intende procedere all'approvazione di una legge di riordino complessivo della materia del servizio volontario di vigilanza e protezione ambientale.

Sebbene la Regione Campania sia dotata dal 2005 di una Legge Regionale, la n. 10 “Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale” che ha riconosciuto la funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente promuovendo l'istituzione di un servizio volontario di vigilanza ambientale, si è evidenziata la necessità di elaborare una nuova regolamentazione organica allo scopo di ottimizzare il servizio volontario di vigilanza e protezione ambientale in relazione agli attuali scenari di riferimento.

L'elaborazione della nuova normativa ha seguito alcuni principi ispiratori che possono essere riassunti nei punti di seguito illustrati:

Ridefinizione e ottimizzazione dei compiti delle Guardie Ambientali Volontarie (G.A.V.) che svolgono attività di:

- prevenzione delle violazioni delle normative ambientali;
- vigilanza, mediante accertamento delle violazioni di leggi, regolamenti e altre disposizioni in materia ambientale;
- salvaguardia, concorrendo con le autorità competenti a fronteggiare fattispecie di emergenze ambientale;
- sensibilizzazione, informazione e formazione mediante piani e programmi in materia di prevenzione e salvaguardia ambientale e sulle normative in materia ambientale soprattutto nell'ambito scolastico;
- collaborazione con tutti gli altri servizi di tutela ambientale per l'attività di prevenzione, di controllo, di ricerca e di accertamento dei reati commessi contro il patrimonio forestale, marittimo, lacustre e fluviale, nonché quello faunistico ed ittico;
- educazione, partecipando a programmi di sensibilizzazione e informazione ambientale;
- valorizzazione, concorrendo con le istituzioni competenti alle attività di recupero e promozione del patrimonio e della cultura ambientale.



Le G.A.V. durante l'espletamento delle loro attività sono Pubblici Ufficiali, svolgono funzioni di polizia amministrativa assumendo la qualifica degli agenti di cui alla legge regionale 13 giugno 2003, n.12, concernente "Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza".

Esercitano, inoltre, i poteri di accertamento di cui alla legge regionale n. 13/1983 e sono inoltre dotate di tesserino di riconoscimento e di distintivo conformi al modello approvato con deliberazione della Giunta regionale.

Giova precisare che si è posta particolare cura nel ricondurre alle Guardie Ambientali le attività di vigilanza ambientale, per rendere più semplice ed efficiente il rapporto fra il cittadino e l'amministrazione pubblica, prevedendone l'autonomia operativa.

Il nuovo assetto normativo si dovrà fondare sui seguenti principi e finalità:

La Regione, gli enti parco regionali, gli enti gestori delle aree protette nazionali, la città metropolitana per le funzioni in materia di forestazione spettanti ai sensi della Legge Regionale 24 luglio 2006, n. 14, e del Regolamento Regionale 28 settembre 2017, n. 3, i comuni e le unioni di comuni, tutti di seguito denominati "soggetti organizzatori", ove intendano avvalersi del servizio volontario di vigilanza ambientale, provvedono, a propria cura e spese, all'organizzazione delle attività di vigilanza, alla dotazione delle necessarie attrezzature nonché alla copertura assicurativa per infortuni, responsabilità civile verso terzi e assistenza legale connessa con l'attività di servizio delle GAV, avvalendosi anche di associazione di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'articolo 13 della l. 349/1986 e, iscritte nell'albo delle associazioni di volontariato della Regione Campania.

I cittadini interessati devono frequentare un corso di formazione organizzato dai soggetti organizzatori, una volta superato l'esame finale, sono nominati con la qualifica di Guardia Ambientale Volontaria (G.A.V.) con provvedimento della Giunta Regionale.

La Regione Campania esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento del servizio volontario di vigilanza ambientale.

Sono attribuite ai soggetti organizzatori le funzioni amministrative di organizzazione e gestione concernenti il servizio volontario di vigilanza ambientale.

Per tutte le disposizioni che necessitano di un dettaglio tale da non poter essere utilmente inserite nel testo di legge o che necessitano di essere definite con precisione con diversi procedimenti amministrativi, si è preferito il rinvio ad apposito regolamento attuativo, da adottarsi con deliberazione della Giunta regionale, nel

quale sono definite: le linee fondamentali dei programmi di attività, le materie dei corsi di formazione, di aggiornamento, di riqualificazione ed i criteri per la composizione delle commissioni di esame e per lo svolgimento degli esami finali, le direttive per la formulazione del regolamento di servizio, gli schemi generali di convenzione con gli enti e le associazioni protezionistiche ed il modello del distintivo e del tesserino di riconoscimento delle GAV.

Nel dettaglio il disegno di legge si compone nei seguenti 11 articoli:

L'articolo 1 identifica l'oggetto e le finalità della legge ed attribuisce le funzioni esercitate dalla Regione.

Nell'articolo 2 vengono definite le finalità del disegno di legge che riguarda la istituzione e nomina del servizio volontario di vigilanza ambientale.

L'articolo 3 disciplina la natura giuridica delle G.A.V. ed il 4 i requisiti per la nomina a G.A.V.

Gli articoli 5 e 6 definiscono le funzioni della Regione e dei soggetti organizzatori.

Nell'articolo 7 vengono indicati i compiti e doveri delle GAV ed i relativi ambiti d'intervento.

L'articolo 8 fornisce alcune disposizioni in riferimento alla sospensione e revoca della nomina a GAV.

L'articolo 9 illustra la clausola valutativa.

L'articolo 10 prevede l'abrogazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 10 (Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale)

L'articolo 11, contiene la norma finanziaria, che non prevede maggiori oneri a carico della finanza pubblica e include le disposizioni riguardanti l'abrogazione delle norme in contrasto con il presente disegno di legge.



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Al fine di redigere la relazione tecnico finanziaria, in ossequio al dettato normativo di cui all'articolo 9 legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37, è necessario premettere che sebbene la Regione Campania sia dotata di una Legge Regionale del 2005, (n. 10 "Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale) che ha riconosciuto la funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente promuovendo l'istituzione di un servizio volontario di vigilanza ambientale si è evidenziata la necessità di elaborare una nuova regolamentazione organica.

E' un obiettivo strategico delle politiche regionali in materia di tutela e salvaguardia ambientale.

L'articolato intende sistematizzare e ridefinire i compiti delle Guardie Ambientali Volontarie (G.A.V.).

La norma finanziaria stabilisce che all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, si provveda mediante utilizzo delle somme già stanziare nel bilancio regionale.

Sotto il profilo finanziario si precisa che, dall'attuazione del suddetto disegno di legge, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede per gli anni 2019, 2020 e 2021 con le risorse disponibili, sulla Missione 9, Programma 05 e Programma 09 Titolo 1 del bilancio di previsione 2019/2021.



Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Campania, in attuazione delle competenze statutarie, riconosce l'importanza della valorizzazione delle risorse naturali e culturali, ne favorisce l'attività di tutela per una migliore qualità della vita e per lo sviluppo sostenibile delle attività umane e adotta le misure necessarie per:

- a) la salvaguardia dell'ambiente e del territorio, ivi comprese le acque dolci e marine;
- b) la diffusione del rispetto dei valori e della cultura ambientale;
- c) la prevenzione delle catastrofi ecologiche;
- d) la collaborazione con le autorità competenti in caso di pubbliche calamità ed emergenze di carattere ecologico;
- e) l'accertamento delle violazioni alle norme vigenti in materia ambientale.

2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, la regione Campania promuove l'istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale, svolto dalle guardie ambientali volontarie, di seguito denominate GAV prevedendone l'autonomia operativa ed un espletamento uniforme delle funzioni nel territorio regionale;

M. Sandoz

Art. 2

(Istituzione e nomina del servizio volontario di vigilanza ambientale)

1. Ai fini dell'art. 1, il servizio volontario di vigilanza ambientale, si istituisce con provvedimento della Giunta Regionale.

2. La Regione, gli enti parco regionali, gli enti gestori delle aree protette nazionali, la città metropolitana per le funzioni in materia di forestazione spettanti ai sensi della Legge Regionale 24 luglio 2006, n. 14, e del Regolamento Regionale 28 settembre 2017, n. 3, i comuni e le unioni di comuni, tutti di seguito denominati "soggetti organizzatori", ove intendano avvalersi del servizio volontario di vigilanza ambientale, provvedono, a propria cura e spese, all'organizzazione delle attività di vigilanza, alla dotazione delle necessarie attrezzature nonché alla copertura assicurativa per infortuni, responsabilità civile verso terzi e assistenza legale connessa con l'attività di servizio delle GAV, avvalendosi anche di associazione di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'articolo 13 della l. 349/1986 e, iscritte nell'albo delle associazioni di volontariato della Regione Campania.

3. L'atto di nomina definisce i compiti che ogni guardia ambientale volontaria è chiamata ad espletare in relazione alle diverse normative ambientali e previo conseguimento della qualifica di guardia ambientale volontaria, da parte di:

a) cittadini singoli;

b) cittadini aderenti alle associazioni di volontariato ambientale iscritte al registro di cui alla legge regionale 11/2007, nonché alle associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della l. 349/1986, iscritte nell'albo regionale.


4. La nomina a GAV è disposta con provvedimento della Giunta regionale su designazione dei soggetti organizzatori, previa verifica della sussistenza dei requisiti d'idoneità.

Tale nomina:

a) avviene, dopo il superamento dell'esame finale dei corsi di formazione indetti dai soggetti organizzatori con apposito avviso pubblico;

b) acquista efficacia dall'atto di inquadramento del soggetto organizzatore;

c) decade automaticamente alla scadenza o al cessare degli effetti degli atti, per manifestate dimissioni della GAV e per irregolarità e violazioni nell'espletamento dei compiti, come stabilito dall'art. 7, comma 2, 3 e 4.



Art. 3
(Natura giuridica delle GAV)

1. Le Guardie Ambientali Volontarie durante l'espletamento della loro attività:
 - a) possono operare nell'ambito territoriale regionale come indicato nell'atto di nomina, in conformità a quanto ivi previsto e dalle convenzioni di cui all'articolo 2 c.2 ;
 - b) sono pubblici ufficiali nell'espletamento delle funzioni e svolgono funzioni di polizia amministrativa assumendo la qualifica degli agenti di cui alla legge regionale 13 giugno 2003, n.12, concernente "Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza";
 - c) esercitano i poteri di accertamento di cui alla legge regionale n. 13/1983;
 - d) sono dotate di tesserino di riconoscimento e di distintivo conformi al modello approvato con deliberazione della Giunta regionale.
2. L'accesso al servizio di cui alla presente legge deve uniformarsi al principio di pari opportunità tra uomini e donne.
3. L'espletamento del servizio di vigilanza ambientale delle GAV non dà luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o comunque di lavoro subordinato od autonomo in quanto prestato a titolo gratuito ai sensi della legge 11 agosto 1991, n.266.
4. Nello svolgimento della propria attività le GAV sono tenute a:
 - a) rispettare il regolamento di servizio;
 - b) assicurare lo svolgimento del numero minimo di ore di servizio come disciplinato dal regolamento attuativo;
 - c) attenersi nello svolgimento dei compiti alle indicazioni del soggetto organizzatore e cooperare con i soggetti preposti alla sorveglianza che operano nel territorio assegnato;
 - i) partecipare ai corsi di aggiornamento obbligatori.

M. Caruso

Art. 4
(Requisiti per la nomina a GAV)

1. Ai fini del conseguimento della idoneità alla nomina a GAV gli aspiranti presentano domanda ai soggetti organizzatori che hanno indetto apposito bando con avviso pubblico di reclutamento dichiarando sotto la propria responsabilità:

a) di godere dei diritti civili e politici;

b) di non aver subito condanna, anche non definitiva, a pena detentiva per delitto non colposo e di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;

c) di non aver subito condanna penale, anche non definitiva, o sanzione amministrativa per violazioni della normativa con finalità di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico e relative all'attività faunistico-venatoria e ittica.

2. I soggetti appartenenti agli enti associativi di cui all'art. all'art. 2. comma 2, che hanno conseguito la qualifica di operatore ambientale comunale mediante provvedimento monocratico del Sindaco, previo superamento di esame finale al corso propedeutico indetto dall'ente locale, sono inseriti di fatto nel registro regionale della GAV.

3. La perdita di uno dei requisiti di cui al comma 1 è immediatamente comunicata dai soggetti di cui all'art.2, comma 2, alla struttura regionale competente alla tenuta del registro delle GAV e comporta la decadenza dalla nomina a GAV e la cancellazione dall'elenco degli idonei.

M. Tanassi

Art. 5
(Funzioni della Regione)

1. Ai sensi della Legge Regionale n. 13/1983, la Regione Campania esercita funzioni di indirizzo e coordinamento del servizio di vigilanza ambientale volontaria.

2. La Giunta regionale, al fine di uniformare le modalità di svolgimento del servizio sull'intero territorio regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, previa approvazione del Consiglio regionale, emana un regolamento attuativo nel quale sono definiti:

- a) le linee fondamentali dei programmi di attività;
- b) le materie dei corsi di formazione, di aggiornamento, di riqualificazione ed i criteri per la composizione delle commissioni di esame e per lo svolgimento degli esami finali;
- c) le direttive per la formulazione del regolamento di servizio;
- d) gli schemi generali di convenzione con gli enti e le associazioni protezionistiche di cui all'articolo 2;
- e) il modello del distintivo e del tesserino di riconoscimento delle GAV.


2. La Regione, al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti riconosciuti alle GAV:

- a) provvede a nominare le GAV e ad adottare i provvedimenti concernenti il loro status;
- b) presenzia le sessioni di esame per il conseguimento dell'idoneità alla qualifica di GAV, nominando la relativa commissione d'esame, su richiesta dei soggetti organizzatori
- c) redige l'elenco degli idonei che hanno superato la prova d'esame;
- d) articolato su base territoriale provinciale o di area metropolitana. L'elenco reca l'indicazione della data di conseguimento dell'idoneità, l'eventuale appartenenza alle associazioni di cui all'art. 2;
- d) istituisce e gestisce il registro delle GAV(albo regionale), sulla scorta dei dati di cui alla lettera c;
- f) promuove e favorisce specifiche iniziative formative ai fini di una strategia educativa sulle tematiche legate alla prevenzione e tutela dell'ambiente per sensibilizzare le future generazioni ed incentivare lo scambio di esperienze tra i giovani.

M. Carone

Art. 6
(Funzioni dei soggetti organizzatori)

1. Le funzioni amministrative di organizzazione e gestione del servizio volontario di vigilanza ambientale sono svolte dai “soggetti organizzatori”.
2. Ai soggetti organizzatori è affidato il compito di:
 - a) trasmettere alla struttura regionale competente gli atti d'inquadramento;
 - b) redigere il programma di attività delle GAV e ad organizzare il relativo servizio;
 - c) formulare il regolamento di servizio delle GAV e vigilare e controllare il regolare svolgimento del servizio e l'osservanza dei compiti affidati e previsti nel decreto di nomina,
 - d) trasmettere alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno i dati relativi alle attività svolte ed indicazione numerica della GAV utilizzate;
 - e) attivare il servizio volontario di vigilanza ambientale anche mediante la stipula di convenzioni con gli enti e le associazioni protezionistiche riconosciute dal Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art. 14 della legge 349/1986 ;
 - f) stipulare idonee coperture assicurative per infortuni, responsabilità civile verso terzi ed assistenza legale connessa con l'attività di servizio delle GAV ai sensi della legge n.266/91, articolo 4;
 - g) organizza corsi per la qualificazione e la riqualificazione delle GAV nonché corsi di aggiornamento, a frequenza obbligatoria, qualora intervengano modifiche sostanziali alle normative vigenti in materia ambientale;
 - h) pubblicare sul proprio sito istituzionale informazioni sull'organizzazione del servizio di vigilanza ambientale e gli elementi conoscitivi di cui alla lettera d;
 - i) comunicare alla Regione ogni circostanza di rilievo che possa incidere sullo status di GAV.
3. I soggetti organizzatori che alla data della presente legge hanno già provveduto ad istituire un servizio di vigilanza ambientale devono trasmettere alla struttura regionale competente l'elenco completo delle GAV.
4. I soggetti organizzatori del servizio volontario di vigilanza ambientale, possono regolare tra loro, mediante protocolli operativi, lo svolgimento sinergico e coordinato delle attività delle GAV.



Art. 7
(Compiti e doveri delle GAV)

1. Le GAV, nell'ambito territoriale di competenza, operano per favorire e garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di protezione dell'ambiente terrestre, marino e lacustre, della flora e della fauna, contenute nella presente legge e nelle altre leggi dell'ordinamento regionale che attengono alle predette materie.

In particolare, le GAV svolgono attività di:

- a) prevenzione in tutti i casi di violazione della normativa vigente con particolare riferimento ai parchi, alle riserve naturali, ai territori sottoposti a vincolo paesaggistico, alle aree e siti appartenenti al sistema regionale delle aree naturali protette e al sistema regionale della biodiversità;
- b) vigilanza mediante accertamento delle violazioni degli illeciti amministrativi di cui alla presente legge, dei regolamenti e dei piani unici integrati delle aree naturali protette, nonché segnalazione dei casi di degrado ambientale e delle relative cause alle autorità competenti;
- c) salvaguardia ambientale e vigilanza, in collaborazione con le autorità competenti soprattutto, in caso di incendi boschivi, degrado ambientale, abusivismo edilizio, smaltimento dei rifiuti ed escavazione di materiali;
- d) prevenzione e controllo nelle cavità ipogee e negli ambienti subacquei da GAV con specifica qualifica in ambito speleologico o subacqueo;
- e) collaborazione, con gli enti e gli organismi pubblici competenti, per le operazioni di pronto intervento e di soccorso in caso di pubblica calamità e di emergenza;
- f) sensibilizzazione, informazione e formazione mediante piani e programmi in materia di prevenzione e salvaguardia ambientale e sulle normative in materia ambientale soprattutto nell'ambito scolastico;
- g) collaborazione con tutti gli altri servizi di tutela ambientale per l'attività di prevenzione, di controllo, di ricerca e di accertamento dei reati commessi contro il patrimonio forestale, marittimo, lacustre e fluviale, nonché quello faunistico ed ittico;
- h) valorizzazione, concorrendo con le istituzioni competenti alle attività di recupero e promozione del patrimonio e della cultura ambientale;
- i) salvaguardia, concorrendo con le autorità competenti a fronteggiare fattispecie di emergenze ambientali.

2. Nell'arco della stessa giornata, l'attività di GAV è incompatibile con lo svolgimento di altre attività di vigilanza volontaria, fatto salvo quanto previsto al successivo comma . Alle GAV è vietata, inoltre, la caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti del sottobosco nel proprio ambito di competenza territoriale, limitatamente alle giornate in cui espletano il loro servizio.



Art. 8

(Sospensione e revoca della nomina a GAV)

1. I soggetti organizzatori vigilano sull'osservanza dei doveri delle GAV di cui all'articolo 7, direttamente o tramite gli organi di polizia locale e gli altri soggetti preposti alla sorveglianza.
2. Qualora i soggetti organizzatori riscontrino irregolarità o violazioni nell'espletamento dei compiti assegnati alle GAV, previa instaurazione di idoneo contraddittorio con la GAV, propongono alla struttura regionale competente la sospensione dall'attività per un periodo non superiore a sei mesi.
3. La struttura regionale competente, accertata la regolarità del procedimento di cui al comma 2, dispone la sospensione della GAV dall'attività per un periodo non superiore a sei mesi.
4. In caso di persistente ed accertata inattività non dovuta a giustificati motivi o di reiterate violazioni dei doveri delle GAV che abbiano comportato la sospensione dell'attività per almeno due volte e per un periodo complessivo pari ad almeno dodici mesi, la struttura regionale competente, su proposta del soggetto organizzatore che, nel contraddittorio con l'interessato, abbia verificato una nuova violazione, dispone la revoca della nomina e provvede alla cancellazione del nominativo della GAV dal registro.

Art. 9

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale relaziona annualmente al Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge, sugli interventi e sui risultati da essa ottenuti nella prevenzione di tale fenomeno ed alla promozione di campagne di informazione, sensibilizzazione e di educazione alimentare

Art. 10

(Abrogazione)

1. La legge regionale 23 febbraio 2005, n. 10 (Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale) è abrogata.

Art.11

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede per gli anni 2019, 2020 e 2021 con le risorse disponibili, sulla Missione 9, Programma 05 e Programma 09 Titolo 1 del bilancio di previsione 2019/2021.

